

REGOLAMENTO GENERALE (da restituirti firmato in ogni pagina)

TITOLO I – Partecipazione

ART. 1- VIVA LA TERRA!, 5° Salone Agricoltura, Orti, Giardini, Vita in fattoria, è organizzato da Internazionale Marmi e Macchine Carrara SpA (in seguito indicata come Organizzazione) e si terrà dal 30 al 31 Marzo 2019 nel Complesso Fieristico Carrara fiere di Marina di Carrara.

Art. 2 - Sono ammessi a partecipare alla manifestazione VIVA LA TERRA!, sia direttamente che a mezzo rappresentante le aziende dei settori:

- **AGRICOLTURA** (aziende agricole, prodotti macchinari e attrezzature, associazioni ed enti, editoria)
- **ORTI, GIARDINI**
- **ALLEVAMENTO ANIMALI DA FATTORIA E DA CORTILE** (Fattorie didattiche, animali)
- **PRODOTTI TIPICI E PRODOTTI NATURALI** (pane, miele, confetture, verdure, erbe commestibili, cosmetica naturale, fitoterapia, formaggi, salumi, vino, olio, etc.)
- **AMBIENTE** (corpo forestale, associazioni, enti, etc.)
- **STILE DI VITA** (agriturismi, agenzie di viaggio, editoria, associazioni)
- **EDILIZIA** (prodotti di bio-edilizia, sistemi di riscaldamento impianti, attrezzature, case di legno).

ART. 3 - Il Contratto di Partecipazione, redatto su apposito modulo, deve pervenire alla sede dell'Organizzazione **accompagnato dall'acconto il cui versamento è previsto alla firma dello stesso**. Le indicazioni di posizione, di dimensione o di qualsiasi altro genere poste eventualmente dal partecipante, non sono in alcun caso impegnative per l'Organizzazione che si riserva la facoltà di assegnare i posteggi in base ai criteri da essa adottati.

L'Espositore è tenuto ad effettuare il saldo del costo totale del posteggio entro il 15/03/2019 tramite **Assegno o Bonifico Bancario**. L'inosservanza di tale norma autorizza l'Organizzazione a considerare non affittato il posteggio e ad incamerare l'anticipo già versato dal partecipante a titolo di rimborso danni.

ART. 4 - La sottoscrizione del Contratto di Partecipazione e l'accettazione del Regolamento Generale e delle norme di sicurezza del Quartiere Fieristico, nonché l'osservanza del D.Lgs 81/08 e di eventuali norme che l'Organizzazione ritenesse opportuno emanare, per meglio regolamentare la Fiera ed i servizi inerenti, costituisce impegno definitivo.

L'Organizzazione decide insindacabilmente sull'accettazione del Contratto di Partecipazione.

ART. 5 - L'Organizzazione avrà il diritto di trattenere le somme versate a titolo di acconto anche nel caso in cui, dopo aver presentato domanda di partecipazione, l'espositore dichiara, con comunicazione scritta e ricevuta dall'Organizzazione entro e non oltre il 15/03/2019, di non voler partecipare alla manifestazione.

Nel caso in cui tale comunicazione venga ricevuta entro il termine appena indicato e l'espositore non abbia versato alcun acconto, sarà comunque tenuto a corrispondere il 30% dell'importo che avrebbe dovuto versare se avesse effettivamente partecipato all'evento. Nel caso in cui la comunicazione di cui sopra venga ricevuta in data successiva al 15/03/2019, l'Espositore sarà tenuto a corrispondere l'intero importo dovuto per la partecipazione (oltre IVA).

ART. 6 - L'Organizzazione si riserva la facoltà, con un preavviso ai partecipanti di giorni 15 dall'inizio ufficiale della Fiera, di posticipare la data della Manifestazione e/o di accorciarne la durata, nel caso che ciò si rendesse necessario per motivi tecnici, organizzativi o di calamità naturali, senza che questo possa dare adito a richieste di risarcimento danni da parte del partecipante. Nel caso che la Manifestazione venga posticipata, si intende confermata la presenza del partecipante fino ad un rinvio della inaugurazione di 45 giorni, oltre i quali il partecipante ha un tempo massimo di giorni 10, dalla data della comunicazione ufficiale del successivo rinvio della Manifestazione, per rinunciare e richiedere la restituzione delle somme a qualsiasi titolo versate.

L'eventuale conferma di partecipazione alla manifestazione comunque posticipata, potrà essere soggetta ad integrazioni sul costo del posteggio solo nel caso che la stessa vada oltre l'anno 2019.

ART. 7 - L'inosservanza delle norme del presente Regolamento Generale da parte dell'Espositore dà luogo alla chiusura del posteggio, che deve essere sgomberato da parte dell'Espositore stesso entro le 24 ore successive all'emissione della comunicazione ufficiale dell'Organizzazione, che può avvenire tramite raccomandata o PEC o telegramma al rappresentante legale della Ditta espositrice. Trascorso tale periodo, il materiale già allestito o in via di allestimento e tutti i prodotti da esposizione che si trovano all'interno del posteggio saranno rimossi ed immagazzinati da parte dell'Organizzazione senza alcuna responsabilità da parte di quest'ultima per eventuali danni o furti. **L'Espositore inadempiente ha tempo sessanta (60) giorni dalla chiusura della Manifestazione per richiedere la restituzione del materiale o dei prodotti, previo pagamento all'Organizzazione delle spese di rimozione delle merci dal posteggio. Trascorso tale periodo l'Organizzazione provvederà alla vendita all'asta delle merci ed il ricavato, al netto di ogni spesa e di ogni altro diritto dell'Organizzazione, sarà accreditato all'Espositore inadempiente.**

ART. 8 - L'Espositore elegge il proprio domicilio legale presso la sede dell'Organizzazione, e riconosce a tutti gli effetti la competenza del Foro di Massa.

TITOLO II - Posteggi - Fase di Allestimento/Disallestimento.

ART. 9 - I posteggi sono assegnati all'interno di settori merceologici già definiti dall'Organizzazione, che si riserva la facoltà di modificare, a suo insindacabile giudizio, i raggruppamenti merceologici e, ove ciò si rendesse necessario, di trasferire i partecipanti in altro settore e di variare le dimensioni e le superfici dei posteggi.

L'Organizzazione provvede giornalmente alla pulizia delle corsie, degli spazi comuni e dei piazzali.

L'Organizzazione mette a disposizione degli espositori un parcheggio per le proprie autovetture; il parcheggio non è custodito, per cui l'Organizzazione non risponde di eventuali danni o furti subiti. La circolazione all'interno del complesso fieristico è assolutamente vietata durante l'orario di apertura della manifestazione.

ART. 10 - L'Espositore è tenuto a presentare all'interno dell'area assegnata i propri prodotti, così come indicati per l'inserimento sul catalogo. **È vietata:**

- L'esposizione di cartelli pubblicitari e di prodotti di altre ditte, che non siano case rappresentate ed ospitate.
- L'esposizione di cartelli indicanti il compratore dei prodotti esposti.
- Tassativamente la cessione, anche a titolo gratuito, totale o parziale dei posteggi.
- L'esposizione e la vendita di prodotti altamente infiammabili e/o suscettibili all'aria e all'umidità.

L'inosservanza di tali norme dà luogo alla chiusura del posteggio ed alle successive conseguenze come riportato al precedente ART. 7.

È inoltre rigorosamente e assolutamente vietato scaricare nella rete delle acque di scarico qualsiasi sostanza o rifiuti pericolosi. Eventuali inadempimenti verranno sanzionati a seconda della gravità ad insindacabile parere dell'organizzatore. I casi più gravi saranno comunicati all'autorità pubblica di controllo che potrà applicare le pesanti sanzioni pecuniarie e penali previste dalla vigente normativa (Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 - Norme in materia ambientale e successive modifiche ed integrazioni)

ART. 11 - Le aree sono messe a disposizione dei partecipanti 2 giorni prima dell'apertura ufficiale della manifestazione. L'Organizzazione si riserva comunque la possibilità di programmare l'arrivo delle merci e dei materiali per l'allestimento degli stand, anticipando, se ciò si rendesse necessario per motivi tecnico-organizzativi, il periodo di arrivo fino ad un massimo di 5 giorni dalla apertura della manifestazione. **Gli stand, completi di ogni rifinitura e dei prodotti esposti, debbono essere pronti per le ore 16.00 del giorno precedente l'apertura.** In ogni caso, se entro le ore 14.00 l'Espositore non avrà occupato il posteggio, l'Organizzazione è autorizzata a disporre dello stesso. **L'accesso al complesso fieristico è consentito ai soli mezzi provvisti di apposito BUONO DI ENTRATA, rilasciato dall'Organizzazione, sul quale dovranno essere elencati i materiali da allestimento e/o da esposizione trasportati. Copia del BUONO DI ENTRATA dovrà essere consegnato al**

personale di servizio dell'Organizzazione. Il documento di trasporto non dovrà essere intestato all'Organizzazione, ma all'intestatario dello stand stesso in Fiera.

Il partecipante dichiara di aver preso visione ed aver compreso il Regolamento di Quartiere, al quale si rimanda per maggiore dettaglio delle procedure, osservazioni e obblighi. I partecipanti sono tenuti a fornire all'Organizzazione, nel rispetto del D.Lgs. 81/08, i relativi moduli e dichiarazioni relative.

ART. 12 - L'Espositore è tenuto a presentare all'Organizzazione, entro 60 giorni dall'apertura della Manifestazione, il progetto di allestimento del posteggio in duplice copia, con relativi calcoli statici in caso di strutture portanti o di copertura; l'Organizzazione si riserva la facoltà di apportare varianti al progetto se ciò si rendesse necessario per motivi tecnici. L'Organizzazione non si ritiene responsabile comunque di nessun danno provocato a persone o a cose.

ART. 13 - Nel momento in cui l'espositore stipula il contratto per l'acquisizione temporanea dello spazio espositivo diventa, secondo la normativa vigente, l'unico titolare di sicurezza per tutte le attività che vengono svolte all'interno dello spazio espositivo. L'Espositore e gli Allestitori, in fase di allestimento e disallestimento dello stand, sono tenuti ad attenersi ai criteri previsti dal "DUVRI generale" e dal "DUVRI di Fiera" che sono disponibili on-line sul sito <http://www.vivalaterraexpo.it/> all'interno dell'area riservata agli Espositori unitamente alla modulistica di partecipazione alla Fiera. L'allestitore è obbligato al rispetto delle procedure di sicurezza impartite per la sicurezza ed il coordinamento. L'Espositore ha l'obbligo di divulgare ed informare l'allestitore direttamente da lui incaricato ed a richiedere dichiarazione attestante l'adempimento ed il rispetto del D.Lgs. 81/08 per tutte le maestranze e lavori in sub appalto da quest'ultimo svolte. Tutti i lavoratori dovranno essere muniti di idoneo cartellino di riconoscimento, di cui alla L. 123/07 ed essere stati forniti ed informati ai sensi del D.Lgs. 81/08. Per ogni Espositore dovrà essere nominato un responsabile. Sistematicamente la medesima nomina dovrà essere estesa alla ditta appaltatrice. Le nomine dovranno essere comunicate per mezzo del modulo "Montaggio Stand (obbligatorio)", a disposizione on-line sul sito http://www.vivalaterraexpo.it all'interno dell'area riservata. L'inadempienza e/o l'inosservanza a tali adempimenti e normative darà diritto alla Fiera di negare l'accesso, sanzionare le aziende espositrici ed allestitori, nonché allontanare il personale e/o aziende in corso d'opera. La responsabilità resta intesa in solido per l'Espositore ed il suo fornitore, da lui direttamente incaricato (allestitore e fornitore di altri servizi).

ART. 14 - I posteggi sono concessi esclusivamente per l'area e la posizione così come da comunicazioni inviate all'Espositore, fermo restando quanto previsto dal precedente ART. 9.

ART. 15 - L'altezza massima dei pannelli di allestimento non potrà superare i mt. 4,00 e le scritte richiamanti il nome della ditta potranno essere esposte fino ad un'altezza massima di mt. 5,00 da terra, ad una distanza minima dagli stand confinanti pari a 2mt. (salvo autorizzazione scritta da parte degli stessi espositori confinanti per distanze inferiori). Le dimensioni della scritta non dovranno comunque superare la luce massima dello stand. I fondali, i divisori e ogni materiale o elemento di allestimento dovranno essere rifiniti a regola d'arte anche sui lati esterni del posteggio; inoltre sui lati di confine con le altre ditte espositrici non dovranno apparire scritte né immagini pubblicitarie. Le strutture a sovrappeso ed eventuali allestimenti particolari potranno essere realizzati solo previa autorizzazione scritta dall'Organizzazione. A tal scopo, l'Espositore e/o allestitore dovrà presentare in originale e in copia il "Progetto d'Allestimento" corredato dalla documentazione relativa ai "calcoli statici" sottoscritti da un professionista abilitato.

ART. 16 - L'Espositore assume a suo esclusivo carico la responsabilità civile e penale per eventuali danni causati dalla inosservanza o dalla violazione delle norme vigenti in materia e di tutte le prescrizioni riportate nei Regolamenti e D.U.V.R.I., obbligandosi inoltre a tenere sollevato l'Organizzatore da eventuali richieste risarcitorie avanzate da terzi. Unitamente l'Espositore è responsabile della merce esposta e delle attività dimostrative, per ogni danno causato a chicchessia.

ART. 17 - Qualsiasi tipo di allestimento deve essere completamente smontabile. Non è infatti consentita l'installazione di stand fissi. Qualora in fase di allestimento lo stand venisse posizionato in modo errato nell'area assegnata, chiaramente indicata nella piantina inviata alla Ditta, l'Organizzazione potrà, con propri mezzi e senza assumersi alcuna responsabilità, provvedere allo spostamento del materiale addebitando tutti gli oneri all'espositore.

ART. 18 - Le operazioni di smontaggio, rimozione e sgombero degli stands potranno svolgersi a partire dalle ore 8.00 alle ore 19.00 del giorno successivo la chiusura della manifestazione; in ogni caso le operazioni relative dovranno essere completate entro 2 giorni dalla chiusura stessa. Trascorso tale termine, si procederà conformemente a quanto previsto dal precedente art. 8. **STAND E MERCI ESPOSTE NON POTRANNO COMUNQUE ESSERE RIMOSI DURANTE LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE.**

ART. 19 - Il partecipante è tenuto a riconsegnare il posteggio nelle identiche condizioni in cui gli era stato consegnato. Tutti i rifiuti prodotti durante l'allestimento/disallestimento dello stand dovranno essere smaltiti secondo la normativa in materia di riciclaggio e smaltimento ecologico dei rifiuti (DLGS 3/04/1996 n.152 e successive modifiche ed integrazioni). Eventuali danni e costi per la pulizia dell'area saranno a lui addebitati.

ART. 20 - Alla fine della manifestazione, le merci esposte ed il materiale di arredamento possono essere rimossi solo dopo aver chiesto ed ottenuto il relativo BUONO DI USCITA rilasciato unicamente a quanti siano in regola con i pagamenti dovuti all'Organizzazione. Ai cancelli di uscita del complesso fieristico il personale addetto alla vigilanza è autorizzato al controllo dei materiali in uscita ed all'ispezione dei mezzi. Nel caso in cui l'allestitore o chi per esso incaricato non corrispondesse all'allestitore o chi per esso incaricato dell'allestimento e preventivamente accreditato, il responsabile dei parcheggi espositivi dovrà fornire le indicazioni utili alle esecuzioni delle opere e comunicare preventivamente alla Fiera la variazione firmando allo stesso un nuovo modulo di accreditamento e adempimento al D. Lgs. 81/08.

ART. 21 - SICUREZZA - Prescrizioni sulla sicurezza sul lavoro - Norme da osservare e responsabilità

L'Espositore è tenuto ad osservare la normativa relativa alla sicurezza ed in particolare le seguenti norme:

- sulla prevenzione degli incendi dettata per i locali di pubblico spettacolo;
- sulla prevenzione infortuni, l'igiene, l'inquinamento in generale e la sicurezza del lavoro, nonché le leggi, i regolamenti e le disposizioni di Pubblica Sicurezza;
- in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare quanto previsto dal Testo Unico 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- in materia di tutela della salute dei non fumatori;
- in materia di contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Espositore, nell'affidamento dei lavori di allestimento e disallestimento, o di qualsiasi altro lavoro all'interno del Quartiere Fieristico, dovrà ottemperare a quanto segue:

- 1) verificare, ai sensi dell'ART. 90, comma 9, l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, titolare del contratto di allestimento, nonché di ogni impresa esecutrice e lavoratore autonomo in subappalto;
- 2) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività fornendo loro il Regolamento di Quartiere e relativi DUVRI. La documentazione deve essere tenuta a disposizione presso lo stand il progetto di allestimento e disallestimento dello stand corredato delle fasi di lavoro e la descrizione dei mezzi necessari per la loro esecuzione in sicurezza;
- 3) cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- 4) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- 5) il datore di lavoro dell'impresa affidataria o un suo delegato deve vigilare sull'esecuzione del nonché cooperare, con la ditta espositrice;

Firma espositore.....

REGOLAMENTO GENERALE

6) Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) di manifestazione con l'indicazione dei rischi delle attività è visionabile sul sito dell'Organizzatore. Qualora l'espositore e/o un'azienda sua appaltatrice rilevi rischi non evidenziati in tale documento, dovrà segnalarli secondo la metodologia indicata nel sito stesso.

7) L'espositore valuta la necessità di nominare un Coordinatore della Sicurezza, ai sensi del Titolo IV, del D.Lgs 81/08 e s.m.i, in conformità alla valutazione dei rischi dallo stesso redatta.

ART. 22 - Prescrizioni in materia di contrasto del lavoro nero

E' fatto obbligo a tutti i lavoratori di esporre il tesserino di riconoscimento con generalità, fotografia e indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.

TITOLO III - Quota d'iscrizione - Orari - Tessere espositore - Cartoline invito

ART. 23 - L'iscrizione alla Fiera comporta il pagamento di una **QUOTA D'ISCRIZIONE di euro 100,00** più IVA che comprende: imposta comunale sulle insegne, copertura assicurativa (come da ART. 4 Informazioni e norme tecniche), inserimento nel Catalogo Ufficiale on-line, servizi generali messi a disposizione dall'Organizzazione, un allacciamento di energia elettrica (con erogazione fino a 3 kW). Per **ogni Casa Ospitata** si richiede solo il pagamento di euro 100,00 + IVA tale azienda sarà inserita separatamente nel Catalogo Ufficiale. L'assegnazione dello stand comporta il pagamento di una tariffa a mq, determinata dall'Organizzazione.

ART. 24 - La Fiera è aperta al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 19.00 nei giorni 30 e 31 Marzo 2019. Gli Espositori ed il personale di servizio potranno accedere al Complesso fieristico un'ora prima dell'apertura e uscirne non oltre mezz'ora dopo la chiusura.

L'Organizzazione si riserva la facoltà di cambiare gli orari in ogni momento e di dedicare, se lo ritenesse opportuno, giornate ai soli Visitatori specializzati del settore, sia nazionali che esteri.

ART. 25 - Il partecipante ha diritto a n°3 pass Espositore. Ha diritto inoltre ad 1 parcheggio auto espositore.

TITOLO IV - Vigilanza - Assicurazioni - Prevenzione Infortuni - Macchinari in azione

ART. 26 - L'Organizzazione provvede ad un normale servizio di vigilanza sia diurno che notturno.

L'espositore manleva espressamente l'Organizzazione da ogni responsabilità in relazione ad eventuali danni o furti subiti nel corso della manifestazione fieristica: in particolare, l'Organizzazione non risponderà dei danni o dei furti avvenuti ad oggetto i materiali e le merci esposte nel posteggio o, comunque, giacenti all'interno del complesso fieristico.

ART. 27 - Nella quota di iscrizione è compreso il costo delle assicurazioni, alle condizioni e per le somme previste dal **Modulo "Prospetto informativo delle coperture assicurative e modulo di adesione"**. Detto modulo dovrà essere compilato e sottoscritto all'atto dell'iscrizione con l'eventuale indicazione dei maggiori valori; i premi corrispondenti - ai tassi stabiliti nel Modulo n° 3 - dovranno essere versati insieme alla quota di iscrizione.

La custodia e la sorveglianza degli stands, nonché delle merci e dei materiali negli stessi contenuti, competono ai rispettivi espositori per tutto la durata della manifestazione, ivi compresi i periodi di allestimento e disallestimento. **GLI ESPOSITORI DEVONO, QUINDI, STIPULARE IDONEA POLIZZA ASSICURATIVA CHE COPRA TUTTI I RISCHI CONNESSI CON LA LORO PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE**, a meno che il pagamento della quota di iscrizione non sia comprensivo di assicurazione, che si rifà alle condizioni stabilite nella polizza allegata alla Domanda di Partecipazione. Le condizioni assicurative si riferiscono alle seguenti coperture:

- somme assicurate a P.R.A., all risks incendio / furto, fino a € 26.000,00;
- responsabilità civile RCT con massimale di € 1.500.000,00;
- responsabilità civile RCO con massimale di € 500.000,00.

Le garanzie assicurative si riferiscono a merci, materiali, arredamenti, attrezzature, allestimenti, visitatori, espositori e loro dipendenti, strutture del complesso fieristico. La copertura assicurativa ha inizio dal momento di arrivo nel complesso fieristico prima della manifestazione fino al momento di uscita dopo la conclusione della manifestazione.

ART. 28 - Solo eccezionalmente, previa autorizzazione dell'Organizzazione, e solo in orari prestabiliti, i macchinari e le attrezzature possono essere messi in funzione. Gli Espositori che intendessero far funzionare i macchinari debbono dotare gli stessi di tutti quei dispositivi atti a prevenire gli infortuni, gli incendi, rumorici e l'uscita di gas o liquidi, rispettando rigorosamente la normativa vigente in materia antinfortunistica, di salute e sicurezza sul lavoro, così come dettato dal D.Lgs. 81/08 testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e successive modificazioni e integrazioni. I partecipanti Interessati dovranno quindi provvedere in anticipo alle verifiche necessarie ed ottemperare alle norme vigenti in materia; al riguardo l'Organizzazione è esclusa da qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti a persone o cose. E' obbligo dell'interessato, responsabile delle operazioni, fornire richiesta scritta contenente la valutazione dei rischi inerenti l'installazione e l'utilizzo di tali macchinari attrezzature e/o impianti. L'Organizzazione ha la facoltà di negare l'installazione o l'utilizzo per motivi di sicurezza o di rilievo ai fini dello svolgimento della Fiera.

ART. 29 - Gli espositori che procedono direttamente all'allestimento degli stand, sono obbligati a presentare le certificazioni, dichiarazioni e collaudi relativi al corretto montaggio, all'idoneità statica, agli impianti elettrici ed ai materiali usati.

L'Espositore si impegna, assumendosi ogni conseguente responsabilità, ad esporre prodotti conformi alle normative nazionali e/o regionali. L'espositore dovrà indicare quali sono i prodotti esposti non conformi alle normative su richiamate.

TITOLO V - Servizi tecnici - Catalogo ufficiale - SIAE - Privacy

ART. 30 - L'Organizzazione provvede, nei limiti dei propri impianti, a fornire a pagamento elettricità, telefono ed acqua, riservandosi il diritto di accettare o meno le richieste in tal senso. Le apparecchiature elettriche e telefoniche saranno consegnate dal personale dell'Organizzazione (dietro rilascio di apposito buono di consegna) solamente a persone autorizzate dall'Espositore, il quale ne è responsabile a tutti gli effetti per tutta la durata della Manifestazione. Alla riconsegna delle apparecchiature l'Espositore verrà fornito di regolare ricevuta. Le apparecchiature elettriche saranno disponibili fino ad esaurimento.

ART. 31 - I partecipanti possono svolgere azione pubblicitaria all'interno dei propri stand in conformità alle disposizioni di legge, alle norme di P.S. ed a quelle degli artt. 11, 16 e 22 del presente Regolamento Generale. La pubblicità visiva (cartelli, insegne, allestimenti), svolta nell'ambito del posteggio, è soggetta all'imposta comunale ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 639.

ART. 32 - La pubblicità a mezzo apparecchi amplificatori, così come l'esecuzione di musiche di sottofondo ed il funzionamento di strumenti quali radio, TV, supporti multimediali, etc. è soggetta alla preventiva autorizzazione della SIAE di Massa massa@mandatarie.siae.it ed al relativo pagamento dei diritti d'autore.

Al fine di effettuare diffusione di musica registrata nel proprio stand, è necessario che vengano attivate le opportune pratiche di regolarizzazione con SCF SRL.

In base agli artt. 72, 73 e 73-bis della LDA, ai produttori discografici è riconosciuto il diritto esclusivo di autorizzare la duplicazione dei fonogrammi nonché il diritto a ricevere un equo compenso per qualsiasi comunicazione al pubblico dei medesimi, ancorché senza scopo di lucro. La legge intende così tutelare gli investimenti del produttore discografico - che impegna risorse per realizzare il prodotto musicale - e il lavoro dell'artista che presta la propria interpretazione per l'incisione discografica. Per diffondere musica registrata in pubblico, qualunque sia il mezzo utilizzato (trasmissioni radio/tv, CD, lettori mp3, playlist caricate su PC, hard disk, chiavette USB ecc.) è quindi necessario ottenere la licenza SCF.

SIAE e SCF sono due istituzioni diverse, che gestiscono distinti diritti relativi a prodotti culturali differenti: - SIAE gestisce e tutela i diritti relativi alla composizione musicale (musica e/o testo), sia nel caso venga eseguita dal vivo, sia nel caso venga riprodotta su disco. Tali diritti sono da corrispondere all'autore della composizione e all'editore del brano.

- SCF gestisce e tutela i diritti relativi alla registrazione discografica (cioè all'incisione su supporto dell'opera musicale). Tali diritti sono da corrispondere al produttore della registrazione e all'artista che ha prestato la propria interpretazione all'incisione. SCF SRL Via Leone XIII, 14 - 20145 Milano eventi@scfitalia.it www.scfitalia.it

ART. 33 - L'Organizzazione provvede, senza responsabilità alcuna per eventuali errori ed omissioni, alla diffusione del catalogo ufficiale on-line. Tale elenco conterrà le ISCRIZIONI A CATALOGO pervenute entro il **20/03/2019**.

ART. 34 - L'Organizzazione rivendica come sua proprietà esclusiva sia la denominazione sia il marchio della manifestazione, con tutte le sue eventuali modifiche, abbreviazioni, semplificazioni e sigle, talché è inibito a chicchessia di farne comunque uso.

L'Organizzazione si riserva il diritto di esclusiva per qualsiasi riproduzione a mezzo fotografia, cinematografia, telematica, disegno ed altro sia della manifestazione che dei singoli stands. Eventuali pubblicazioni a carattere informativo/pubblicitario realizzate da terzi non sono autorizzate e non coinvolgono minimamente l'Organizzazione.

ART. 35 - L'Espositore è tenuto alla stretta osservanza dei termini di rientro dei moduli di richiesta servizi e dei relativi pagamenti. In caso di inosservanza, l'Organizzazione ha facoltà di applicare una maggiorazione del 20% sul totale dell'importo dovuto per i servizi stessi.

ART. 36 - L'Organizzazione si riserva la facoltà di stabilire in aggiunta al presente Regolamento Generale norme e disposizioni da essa giudicate opportune per meglio regolare la manifestazione ed i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni aggiuntive o modificative avranno valore equipollente del presente Regolamento Generale.

ART. 37 Tutela dei soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

L'Organizzazione informa che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 ("Regolamento Privacy") e successive modifiche e/o integrazioni, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'Espositore ed i Suoi diritti. Al riguardo, l'Organizzazione, Titolare del Trattamento dei dati ai sensi dell'ART. 4, n. 7), Regolamento Privacy, fornisce le seguenti informazioni, secondo quanto previsto dall'ART. 13, Regolamento Privacy:

Finalità del trattamento dei dati, base giuridica e periodo di conservazione

I dati comunicati dall'Espositore all'Organizzatore potranno essere trattati per le seguenti finalità

a) espletamento di attività precontrattuali, costituzione ed esecuzione di rapporti contrattuali funzionali all'organizzazione e alla gestione della manifestazione VIVA LA TERRA! nonché necessari per l'erogazione di servizi richiesti all'Organizzazione (ad es. invio proposte, preventivi e informazioni sulle attività dell'organizzazione, attività amministrative e contabili collegate alle posizioni contrattuali, etc.). Base giuridica: svolgimento di attività precontrattuali, esecuzione di un contratto, adempimento dei relativi obblighi di legge amministrativi, contabili e fiscali; legittimo interesse del Titolare al diritto di difesa. Periodo di conservazione: 10 anni dalla comunicazione dei dati

b) sviluppo e promozione del rapporto instaurato con l'Organizzazione con la partecipazione alla manifestazione VIVA LA TERRA! . Base giuridica: interesse legittimo del titolare per marketing diretto). Periodo di conservazione dei dati 5 anni dalla comunicazione dei dati;

c) facilitazione delle attività di promozione dell'Espositore (per esempio, creazione di contatti con altri soggetti, enti, potenziali partner commerciali e collaboratori) I dati trattati per questa specifica finalità sono in particolare quelli dei referenti aziendali, altri dati di contatto e specificazioni commerciali destinate alle attività di business matching] Base giuridica: consenso dell'Espositore. Periodo di conservazione dei dati: durata della manifestazione fieristica;

d) finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche del settore;

e) finalità di indagine statistica e di produzione di risultati statistici.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati avviene attraverso mezzi manuali, elettronici o comunque automatizzati, adottando misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali e atte a garantire la sicurezza. L'Espositore non è mai sottoposto ad una decisione basata automaticamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, dal parte dell'Organizzatore.

Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati da parte dell'Espositore per la finalità a) è da considerarsi facoltativo, ma condizione necessaria ai fini dell'attuazione del presente Regolamento, con la conseguenza che in mancanza dei dati richiesti l'Organizzazione non potrà far luogo alle attività precontrattuali o al rapporto contrattuale/servizi richiesti.

Con riferimento al trattamento di dati per la finalità b), l'Espositore potrà, in qualsiasi momento esercitare il diritto di opposizione ai propri dati ai sensi dell'ART. 21, Regolamento Privacy. A seguito di tale opposizione non verrà inviata più alcuna comunicazione e i dati non saranno più trattati per detta finalità.

Con riguardo al trattamento dei dati per la finalità c), l'Espositore potrà revocare il consenso prestato in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Soggetti, categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati ed ambito di diffusione dei dati medesimi

I dati dell'Espositore trattati per la finalità a) potranno essere resi accessibili, esclusivamente per la medesima finalità a: dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati in conformità ai requisiti del RGDP responsabili esterni del trattamento dei dati (ART. 28 Regolamento Privacy); altri soggetti coinvolti per lo svolgimento di attività funzionali per l'esecuzione delle finalità a) (a titolo indicativo, servizi tecnici generali, di vigilanza, assicurazione, commissione pubblicitaria etc). L'elenco dei responsabili esterni aggiornato è a disposizione presso la sede legale del Titolare del Trattamento.

I dati dell'Espositore trattati per la finalità c) potranno venire comunicati a soggetti o enti individuati dall'Organizzatore per favorire la promozione dell'Espositore, quali, a mero titolo esemplificativo: società ed imprese, associazioni e fondazioni; associazioni di imprenditori e di imprese; organismi per il collocamento occupazionale; enti; Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura ed Istituto Nazionale per il Commercio Estero; Istituti e scuole di ogni ordine e grado ed università.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Con specifico riguardo al trattamento di dati personali, come definiti dall'ART. 4, n.1), Regolamento, L'Espositore ha sempre diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati trattati dall'Organizzatore, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica, la portabilità e cancellazione degli stessi. L'Espositore ha altresì il diritto a richiedere la limitazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'ART. 18, Regolamento Privacy o, ancora di opporsi al loro trattamento ai sensi dell'ART. 21, Regolamento Privacy.

Le comunicazioni all'Organizzazione per l'esercizio dei diritti sopra elencati potranno essere inviate all'indirizzo privacy@imccarrara.com

L'Espositore ha altresì diritto di proporre reclamo Garante per la protezione dei dati personali

Luogo e data

il Legale rappresentante/Firma Espositore

Firma espositore.....